

M



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18144/02

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------------|
| Dott. Giovanni | LOSAVIO | - Presidente - | R.G.N. 7784/01 |
| Dott. Francesco Maria | FIORETTI | - Rel. Consigliere - | Cron. 42848 |
| Dott. Fabrizio | FORTE | - Consigliere - | Rep. 4863 |
| Dott. Sergio | DI AMATO | - Consigliere - | Ud. 21/06/02 |
| Dott. Dr. Francesco | TIRELLI | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CLEMENTI LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GOLAMETTO 4, presso l'avvocato CRESCENTINO RADICCHI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FABIOMASSIMO DEL BIANCO, giusta delega a margine del
ricorso;

- *ricorrente* -

contro

CURATELA FALLIMENTO PASQUINI GIOVANNI & CLEMENTI LIDIA
SDF, in persona del curatore Valcamonici Bruno pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO
8, presso l'avvocato STANISLAO AURELI, rappresentato e
difeso dall'avvocato GIORGIO TENTONI, giusta delega a

2002

1412



marginale del controricorso;

- **controricorrente** -

e

CURATELA FALLIMENTO PASQUINI GIOVANNI, CURATELA
FALLIMENTO CLEMENTI LIDIA;

- **intimati** -

avverso il provvedimento n. del Tribunale di RIMINI,
depositato il 19/01/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2002 dal Consigliere Dott. Francesco
Maria FIORETTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Radicchi che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato Aureli che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per
l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con reclamo ex art. 36 legge fall. al Tribunale di Rimini Clementi Lidia, dichiarata fallita da detto tribunale, censurava il comportamento processuale della curatela del Fallimento della s.d.f. Pasquini Giovanni e Clementi Lidia, tenuto nell'ambito di un giudizio civile, promosso innanzi al Tribunale di Rimini da Pasquini Donato per ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio coattivo su un immobile della Clementi, acquisito e poi venduto all'incanto dalla curatela fallimentare.

In particolare la reclamante si doleva della scelta processuale di non estendere il contraddittorio ex art. 111 c.p.c. all'aggiudicatario del bene immobile, interessato dalla servitù di passaggio fatta valere nel giudizio civile summenzionato.

Detta omissione avrebbe determinato la condanna alle spese processuali a carico della sola curatela fallimentare, mentre, se fosse stato chiamato in causa il terzo acquirente del bene, sul quale era stata imposta la servitù di passaggio, la curatela avrebbe beneficiato dell'estensione della condanna alla rifusione delle spese di lite anche a carico dell'acquirente.

Chiedeva, pertanto, al tribunale fallimentare, come già chiesto al giudice delegato - che con decreto del 25.9.2000 aveva respinto la richiesta - di disporre che le spese giudiziali di cui sopra e quelle di difesa della curatela non fossero poste a carico dell'attivo fallimentare residuo.

Il tribunale respingeva il reclamo con provvedimento del 18.1.2001, depositato il 19.1.2001, osservando che la chiamata in causa del successore a titolo particolare, acquirente del bene dal fallimento, non era da considerarsi atto di gestione della curatela, come sostenuto dalla reclamante, ma costituiva una scelta tecnico-processuale del legale incaricato della difesa.



Osservava, altresì, il tribunale che restava impregiudicato ogni rilievo eventualmente deducibile in sede di approvazione del rendiconto ex art. 116 legge fall..

Avverso detto provvedimento Clementi Lidia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La curatela del fallimento della s.d.f. Pasquini Giovanni e Clementi Lidia ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia: 1) violazione di legge; 2) carenza di motivazione.

Deduce la ricorrente che, essendo stati i creditori fallimentari soddisfatti al 100%, le spese di cui in narrativa andrebbero ad intaccare il residuo attivo a lei destinato, fatto questo che renderebbe ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. da lei proposto.

Deduce, altresì, che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere la decisione di non estendere il giudizio all'acquirente in corso di causa ex art. 111 c.p.c. quale atto autonomo e puramente tecnico della difesa, costituendo, invece, tale decisione espressione sostanziale della parte in causa.

Con tale scelta il curatore avrebbe posto in essere un atto di gestione suo proprio in pregiudizio della ricorrente, avendo rinunciato alla possibilità di una riduzione delle spese di giudizio o addirittura di un esonero dalle stesse, qualora il mancato assenso del chiamato in causa alla estromissione dal giudizio del dante causa non fosse giustificato.

Osserva preliminarmente il collegio che il ricorso proposto non è intempestivo, atteso che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto pronunciato in sede di




reclamo dal tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 26 legge fall. non decorre dal deposito in cancelleria di detto decreto - come invece sostenuto dalla curatela controricorrente, che su tale assunto ha fondato l'eccezione di intempestività del ricorso - ma dalla comunicazione di esso secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio (cfr. cass. n. 12615 del 1998, resa a sezioni unite).

Il ricorso è comunque inammissibile per le ragioni che seguono.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa corte i provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 della Costituzione soltanto quando presentino, nel loro contenuto e nella loro disciplina, i caratteri della **decisorietà**, intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status, e della **definitività**, intesa come mancanza di rimedi diversi e come attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato quei diritti e quegli status (cfr. in tal senso tra le molte: cass. n. 5242 del 1997; cass. 14672 del 1999; cass. n. 2145 del 2000).

Con la domanda, proposta al giudice fallimentare, la attuale ricorrente ha chiesto l'accertamento della personale responsabilità del curatore per un comportamento di carattere processuale, che si assume pregiudizievole per la massa dei creditori e che, essendo stati questi, a suo dire, già soddisfatti nella misura del 100%, pregiudicherebbe in definitiva la stessa ricorrente, incidendo riduttivamente sul residuo che dovrebbe essere a lei restituito.

Detta questione può essere riproposta in sede di approvazione del rendiconto del curatore ai sensi dell'art. 116 legge fall., atteso che il giudizio che si instaura ai sensi della citata disposizione in caso di mancata approvazione del conto del



curatore può avere per oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni e i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori (cfr. in tal senso cass. n. 1339 del 1974; cass. n. 277 del 1985; cass. n. 10028 del 1997; cass. n. 547 del 2000).

Pertanto, il provvedimento impugnato manca sicuramente del carattere della definitività, come, peraltro, emerge anche dallo stesso, in cui, nel confermare il decreto del giudice delegato, si afferma che resta *"impregiudicato ogni rilievo eventualmente deducibile in sede di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f."*; manca, cioè, di uno dei suindicati caratteri necessari perché possa essere ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

Il ricorso, perciò, deve essere dichiarato inammissibile.


Data la novità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2002.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Primo Presidente della

Depositata in Cancelleria

il 20 DIC 2002

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Andrea Bianchi

